

A F F I D A M E N T O della CITTÀ di TORINO al Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario S.I.C.E.T. SRL/NEVE SRL, per l'esecuzione di opere di PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 –PEDONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ROMA – LOTTO 1 - DA PIAZZA CASTELLO A PIAZZA SAN CARLO – PROGETTO TO3.2.8.3.C1 (C.O. 5149 – CUP C11B23000240001) CIG B4383C88AE – ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

Variazione dell'importo contrattuale in Euro 717.950,97 (Iva 10% inclusa).

Con la presente privata scrittura, non autenticata, in duplice originale, tra la CITTÀ di TORINO, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal Dirigente, Arch. Luca GHIRINGHELLI, nato a Torino il 10/09/1968 e domiciliato per la carica in Torino, Piazza San Giovanni n. 5 cap. 10122, a norma dell'art. 27, comma 2 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024

e

Il RTI S.I.C.E.T. S.R.L. (Capogruppo Mandataria) con sede legale in Via Aosta n. 71 - 10015 Ivrea (TO) - C.F. e P.IVA: 07018900014, NEVE SRL (Mandante) con sede legale in Via Burolo n. 30 – 10015 Ivrea (TO) - C.F. e P.IVA: 00925950016, in persona del Sig. Gianluca ACTIS PERINO come da Procura Speciale (Atto Notaio Enrico MASELLI del 21 gennaio 2025 Rep 3175/2575, registrato AdE di Torino DP II in data 23 gennaio 2025 al 2915) in esecuzione della determinazione dirigenziale di approvazione proposta di aggiudicazione e aggiudicazione ATTO N. DD 1461 del 10 marzo 2025, esecutiva in pari data, ottemperati gli obblighi previsti dall'art. 83 comma 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La CITTÀ di TORINO, come sopra rappresentata, affida al RTI aggiudicatario S.I.C.E.T. S.R.L./NEVE SRL, l'esecuzione delle opere supplementari dei Lavori di PN METRO PLUS E

CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027 – PEDONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA ROMA – LOTTO 1 - DA PIAZZA CASTELLO A PIAZZA SAN CARLO – PROGETTO TO3.2.8.3.C1 (C.O. 5149 – CUP C11B23000240001) CIG B4383C88AE - ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

ART. 2

L'Impresa assuntrice, in persona di chi sopra, nell'accettare detto affidamento si obbliga ad eseguirlo secondo le disposizioni della Città di Torino, alle medesime condizioni del contratto principale, come risulta dal progetto di opere supplementari approvato con Determinazione Dirigenziale DD n. 3345 del 3 giugno 2026, esecutiva in pari data, dall'atto di sottomissione del 29 maggio 2026 nonché sotto l'esatta osservanza delle norme e condizioni tutte contenute e richiamate nella Determina Dirigenziale DD n. 709 del 05 febbraio 2024, esecutiva in pari data, e nella Determinazione Dirigenziale DD n. 1461 del 10 marzo 2025 esecutiva in pari data - nel capitolato speciale d'appalto e relativo schema di contratto, precedentemente approvati, che l'Impresa stessa dichiara di ben conoscere e le cui condizioni accetta e qui specificatamente approva, ai sensi anche dell'art. 1341 del Codice Civile.

La restante documentazione relativa all'affidamento è custodita agli atti del Servizio Suolo e Parcheggi e costituisce parte integrante del presente contratto.

ART. 3

Il presente affidamento è assunto ai prezzi di cui alle succitate determinazioni dirigenziali, per un importo che ammonta ad euro 627.682,70 per opere supplementari già al netto del ribasso di gara del -22,738%, Euro 25.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso e così in totale Euro 652.682,70 oltre ad Euro 65.268,27 per Iva 10%, per un importo complessivo di Euro 717.950,97.

Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'I.V.A. 10 %, per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 4

È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.

I pagamenti all'Impresa affidataria, nei termini e con le modalità previsti dal contratto principale, verranno effettuati dal Comune di Torino, tramite la Civica Tesoreria.

Considerato che il contratto è finanziato con fondi del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud per i quali è previsto, salvo deroghe, un circuito finanziario indiretto, la cui disponibilità è subordinata alla previa approvazione dello stato di avanzamento ed erogazione delle risorse da parte dell'ente finanziatore, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, i tempi di pagamento potranno essere estesi oltre i 30 giorni, garantendo in ogni caso il rispetto del termine massimo di 60 giorni.

L'Impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Città di Torino degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto d'appalto.

L'impresa affidataria si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Città di Torino ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento di proprie controparti circa i suddetti obblighi.

ART. 5

L'Impresa assuntrice, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 36/2023, ha prestato integrazione alla cauzione definitiva di € 31.384,13 pari al 5% dell'importo contrattuale delle opere suppletive, mediante appendice di aumento della polizza fidejussoria n. 2025/50/2709292 emessa dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, il cui svincolo sarà concesso in osservanza della normativa vigente in materia di LL.PP.

ART. 6

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro di Torino. È esclusa la competenza arbitrale. Per tutti gli effetti del presente atto, la ditta assuntrice elegge domicilio legale in TORINO, P.zza Palazzo di Città, 1.

ART. 7

Spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti, sono a carico dell'affidatario.

Per quanto non è contemplato dal presente contratto e dagli atti sopra richiamati, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti di settore attualmente in vigore.

ART. 8

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali.

Il RTI aggiudicatario

S.I.C.E.T. S.R.L. – NEVE S.R.L.

Sig .Gianluca ACTIS PERINO

Il Dirigente

Arch. Luca GHIRINGHELLI